

Disciplinare per la formazione degli Albi degli Esperti valutatori del settore AFAM e del settore Università

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 113 del 26 maggio 2022

Art. 1

Principi generali

1. Il presente atto disciplina, ai sensi degli artt. 5, c. 3 e 12, comma 4, del d.P.R. 76/2010, i criteri utilizzati per la selezione e le modalità di iscrizione agli Albi di Esperti della Valutazione per le attività di valutazione e accreditamento, iniziale e periodico, delle Università e delle Istituzioni AFAM.
2. Tenuto conto della necessità di svolgere le attività di valutazione in linea con quanto stabilito dal d.m. 1154/2021, dagli Standard e le Linee Guida Europee per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG) e di conseguenza con gli standard internazionali in materia, l'ANVUR, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza economicità e partecipazione, si avvale del parere di Esperti italiani e stranieri dotati di specifiche competenze negli ambiti di pertinenza delle singole attività di valutazione, selezionati secondo appositi Avvisi pubblici e nel rispetto dell'art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001.
3. A tal fine sono istituiti due Albi (Università e AFAM), all'interno di ciascuno dei quali sono presenti profili diversi, fra i quali, esemplificativamente, i profili di Esperto di Sistema, Esperto Disciplinare, Esperto Coordinatore, Esperto Telematico, Esperto Studente, Esperto TECO.
4. Nell'ottica di una sempre maggiore apertura, integrazione e complementarità tra il sistema AFAM e quello universitario, per alcuni profili relativi ai due Albi è prevista la possibilità di presentare la propria candidatura sia a esperto valutatore delle Università che delle Istituzioni AFAM.

Art. 2

Iscrizione agli Albi

1. L'iscrizione a uno degli Albi degli Esperti è obbligatoria per il conferimento di incarichi di valutazione dei settori Università e AFAM che prevedono un compenso da parte dell'ANVUR.
L'iscrizione agli Albi avviene tramite la partecipazione ad Avvisi pubblici e attraverso la presentazione di apposita domanda, formulata secondo le procedure stabilite dagli stessi, corredata da curriculum vitae datato e firmato e da copia di un documento di identità in corso di validità.
2. L'ANVUR valuta le domande e delibera l'iscrizione agli Albi, senza formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni.
3. L'inserimento degli Esperti negli Albi non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi di valutazione.

Art. 3

Durata e rinnovo dell'iscrizione agli Albi

1. L'iscrizione degli Esperti agli Albi ha una validità temporale di tre anni e può essere oggetto di rinnovo.
2. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione agli Albi deve essere presentata dagli iscritti entro il terzo anno dalla data di iscrizione/rinnovo, a mezzo PEC (anvur@pec.anvur.it) o secondo le procedure stabilite dai relativi Uffici di competenza. Nella richiesta di rinnovo gli Esperti devono dimostrare di essere

ancora in possesso dei requisiti che hanno portato all'iscrizione. Prima di essere trasmesso, il modulo del rinnovo dovrà essere datato e firmato digitalmente o con firma autografa. La domanda va compilata in tutte le sue parti al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti al momento dell'iscrizione.

3. È fatto obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente ogni variazione ai requisiti che hanno dato titolo all'iscrizione con una comunicazione a mezzo PEC (anvur@pec.anvur.it).
4. L'ANVUR si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a meglio specificare e certificare il mantenimento del possesso dei requisiti e l'esperienza professionale dichiarata.

Art. 4

Cancellazione degli Esperti dagli Albi

1. La cancellazione degli Esperti dagli Albi può essere disposta dall'ANVUR nei seguenti casi:
 - a) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5;
 - b) risoluzione del contratto di valutazione per gravi inadempienze o tardivi adempimenti nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Esperto;
 - c) rifiuto del conferimento dell'incarico per più di tre volte nel triennio di iscrizione all'Albo, in assenza di cause di incompatibilità;
 - d) mancata partecipazione ad almeno l'80% delle attività di formazione e/o aggiornamento obbligatorie previste dall'ANVUR.
 - e) grave inosservanza del Codice Etico dell'ANVUR.
2. La cancellazione dagli Albi può avvenire anche su richiesta dell'Esperto, attraverso una comunicazione a mezzo PEC all'ANVUR (anvur@pec.anvur.it). A seguito di tale comunicazione, l'interessato potrà presentare proprie deduzioni difensive da sottoporre alla valutazione dell'agenzia.
3. A seguito della ricezione della richiesta ovvero del rigetto delle controdeduzioni presentate, l'Agenzia provvederà alla cancellazione del nominativo dell'Esperto anche dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR.

Art. 5

Criteri di esclusione dagli incarichi di valutazione

1. Agli Esperti iscritti agli Albi non possono essere conferiti incarichi di valutazione nei seguenti casi:
 - a) incarico di Rettore presso qualsiasi Ateneo italiano;
 - b) incarico di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione di un Ateneo italiano;
 - c) essere in servizio o aver prestato servizio, o aver avuto rapporti di collaborazione o consulenza negli ultimi cinque anni presso l'ateneo o istituzione AFAM cui appartiene la struttura valutata;
 - d) per l'Albo AFAM, ricoprire l'incarico di Presidente o Direttore presso qualsiasi istituzione AFAM italiana o che rilascia titoli legalmente riconosciuti sul territorio nazionale;
 - e) essere componente o essere stato componente negli ultimi cinque anni del Nucleo di Valutazione o del Presidio della Qualità (o organismi equivalenti) dell'istituzione valutata;
 - f) aver avuto contratti di insegnamento o di ricerca negli ultimi cinque anni nell'istituzione o struttura valutata;
 - g) essere o essere stato studente nell'istituzione valutata, se Esperto Studente;
 - h) avere parenti fino al II grado o affini che prestano servizio presso l'istituzione valutata.
 - i) prestare servizio o avere rapporti di collaborazione o consulenza presso l'istituzione valutata nei tre anni successivi all'incarico;
 - j) essere membro di più di tre Nuclei di Valutazione.

Art. 6

Conferimento degli incarichi di valutazione

1. Nell'esercizio delle attività valutative, gli Esperti iscritti agli Albi, secondo quanto previsto dal Codice Etico dell'ANVUR, operano con rigore e professionalità, rispettano il segreto d'ufficio prima, durante e dopo le attività valutative, non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi a procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati e si impegnano a mantenere la totale riservatezza su tutto quanto venga a loro conoscenza nell'ambito del loro mandato.
2. Per ciascun Esperto, in occasione del conferimento di un incarico, viene richiesta dall'ANVUR l'autocertificazione dell'assenza di incompatibilità o di questioni ostative allo svolgimento del medesimo, ai sensi dell'art. 6.
3. Il conferimento agli Esperti di un incarico di valutazione è subordinato a:
 - a) sottoscrizione del Codice Etico dell'ANVUR;
 - b) dichiarazione di riservatezza nel trattamento delle informazioni, dei dati e di ogni documentazione oggetto della valutazione;
 - c) partecipazione alle giornate di formazione organizzate dall'ANVUR;
 - d) dichiarazione di assenza dei criteri di esclusione di cui all'articolo 6 e di ogni altro eventuale e rilevante conflitto di interessi;
 - e) sottoscrizione della dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013.
4. Sulla base dei requisiti indicati negli Avvisi pubblici, gli Esperti saranno individuati tenendo conto della coerenza, della rilevanza e della significatività delle esperienze maturate nell'ambito dei processi di accreditamento, valutazione e assicurazione della qualità.
5. La composizione di Commissioni o Panel di Esperti della valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) rotazione degli Esperti;
 - b) bilanciamento di genere;
 - c) bilanciamento territoriale (residenza e Istituzione/Ente di appartenenza dell'Esperto);
 - d) coerenza del SSD o SAD di afferenza dell'Esperto, laddove opportuno (nel caso degli Esperti Disciplinari);
 - e) dimostrate competenze digitali e capacità di lavoro in team nelle precedenti attività di valutazione svolte per conto dell'ANVUR.

Art. 7

Modalità di conferimento degli incarichi di valutazione

1. Le Commissioni e i Panel di Esperti della valutazione sono commissioni tecnico-scientifiche che operano su nomina del Consiglio Direttivo dell'ANVUR ed esprimono pareri o valutazioni collegiali sulle istituzioni individuate dall'ANVUR.
2. Le istituzioni e le strutture da valutare sono assegnate agli Esperti con apposito provvedimento del Direttore dell'ANVUR, che dettaglia i ruoli e i compiti all'interno delle Commissioni/Panel e le modalità di svolgimento delle attività.

Art. 8

Affidamento di incarichi a Esperti non iscritti agli Albi

1. In assenza di disponibilità di Esperti iscritti agli Albi, per i motivi di cui agli artt. 5 e 6, l'ANVUR procede all'affidamento dell'incarico di valutazione a Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico/artistico o professionale ratificato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.
2. In caso di valutazione dei Corsi di Studio in Teorie e tecniche in musicoterapia (DCSL72), Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46), Medicina Veterinaria (LM-42) o delle Professioni Sanitarie, si può prevedere, anche su indicazione del Ministero della Salute, l'integrazione delle Commissioni o dei Panel con Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (fra i quali, ad esempio, dirigenti ospedalieri o professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento).

Art. 9

Impegno di riservatezza

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di valutazione, l'Esperto si impegna a:
 - a) garantire la totale riservatezza delle informazioni raccolte e dei materiali prodotti in relazione alle attività e all'incarico svolto per l'ANVUR e rispetto delle disposizioni in materia di GDPR;
 - b) utilizzare le informazioni ricevute solo nel contesto e per le esigenze dell'incarico svolto per l'ANVUR;
 - c) garantire la totale riservatezza e cura dei rapporti istituzionali e professionali nel corso delle attività e dell'incarico svolto per l'ANVUR.

Art. 10

Trasparenza

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di valutazione, l'Esperto si impegna a aderire ai principi di trasparenza secondo cui:
 - a) il curriculum vitae dettagliato viene reso pubblico sul sito web dell'ANVUR;
 - b) il rapporto di valutazione, approvato collegialmente dalla Commissione di Esperti, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR al termine del processo di valutazione.

Art. 11

Formazione

1. Al fine del conferimento di un incarico di valutazione, gli Esperti sono chiamati a frequentare un corso di formazione obbligatorio.
2. In caso di adozione di nuove Linee Guida da parte dell'ANVUR o qualora l'Agenzia lo ritenesse necessario, gli Esperti sono chiamati a frequentare un nuovo corso di formazione, obbligatorio per poter ricevere ulteriori incarichi di valutazione.
3. I corsi di formazione vengono di norma organizzati dall'ANVUR e hanno una durata minima di una giornata. Possono svolgere il ruolo di relatore durante le giornate di formazione, oltre al personale dell'ANVUR, anche Esperti di Assicurazione della Qualità e dei processi di accreditamento e valutazione delle istituzioni di istruzione superiore individuati dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Art. 12
Compensi

1. I compensi per il conferimento degli incarichi di valutazione agli Esperti sono stabiliti con apposite Delibere del Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Art. 13
Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura per l'iscrizione agli Albi e per le attività propedeutiche all'eventuale conferimento degli incarichi.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti. Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
3. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Titolare del trattamento è l'ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
5. Il contatto del Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è il seguente: dpo@anvur.it
Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno – Bologna.

Art. 14
Pubblicità degli incarichi conferiti

1. L'ANVUR rende noti gli incarichi conferiti nei seguenti modi:
 - a) ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, c. 14, del d.lgs. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale dell'elenco dei collaboratori cui sono stati affidati incarichi di valutazione di cui al presente Disciplinare al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'Anagrafe delle prestazioni;
 - b) ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, c.14, del d.lgs. 165/2001 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., mediante tempestiva pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web dell'ANVUR, degli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi di valutazione completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata.

Art. 15
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rimanda al Codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge in materia nonché alle Linee Guida dell'ANVUR, in quanto applicabili e compatibili.

Art. 16
Disposizioni finali

1. Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dal 01/06/ 2022.
2. Le iscrizioni agli Albi avviate con precedenti Delibere del Consiglio Direttivo dell'ANVUR restano in vigore secondo la nuova disciplina.
3. Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito web dell'ANVUR.